

Repubblica di San Marino, addì 25 febbraio 2021

TRIBUNALE UNICO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

**ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO DI CUI
AGLI ARTT.7 E 9 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 30
OTTOBRE 2003 N. 144 E SUCCESSIVE MODIFICHE,
depositato presso la
CANCELLERIA CIVILE
del Tribunale Unico della Repubblica di San Marino**

**AGLI ECC.MI GIUDICI PER L'AZIONE DI RESPONSABILITA'
CIVILE DEI MAGISTRATI**

AD ISTANZA

del sottoscritto Avvocato Francesca Maria Bacciocchi, quale difensore di fiducia del signor:

- **BACCIOCCHI LIVIO**, nato il 23 giugno 1958 a San Marino (RSM), residente in Serravalle – Strada Acquasalata, n. 34 (RSM), cittadino sammarinese, Codice ISS 14458, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso lo studio del sottoscritto avvocato sito in Serravalle – Strada Acquasalata, n. 34 (RSM), come da mandato in calce al presente atto,

CONTRO

- **l'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino**, in persona dei Sindaci di Governo pro tempore, signori GINO GIOVAGNOLI, nato a Faetano (RSM) il 18 aprile 1951, residente a Chiesanuova (RSM) in Strada Ca' Marcaccio n. 14, cittadino sammarinese, Codice ISS 7545, e PAOLO RONDELLI, nato a San Marino (RSM) il 17 giugno 1963, ivi residente in Via della Tana n. 26 (RSM), cittadino sammarinese, Codice ISS 17773,

PREMESSO CHE:

- A)** Il signor Livio Bacciocchi, in data 29 settembre 2014, depositava “esposto-denuncia” con richiesta di sequestro preventivo e probatorio, nei confronti di Banca di San Marino Spa e Leasing

Sammarinese Spa in persona dei rispettivi Dirigenti e Legali Rappresentanti, i cui nominativi sono individuati nell'atto stesso, poiché ritenuti responsabili della commissione, in concorso tra loro, del misfatto previsto e punito dal terzo comma dell'art. 207 del Codice Penale; all'esposto erano allegati tutti i documenti che provavano la fondatezza e la veridicità dei fatti narrati e la sussistenza del reato. La denuncia veniva rubricata con il numero 628 dell'anno 2014. La iscrizione della notizia di reato veniva effettuata in data 30 settembre 2014 e veniva annotata **a carico di ignoti**, nonostante i nominativi dei soggetti ritenuti responsabili fossero esattamente indicati in denuncia. Veniva così disattesa l'individuazione dei soggetti responsabili del misfatto - opportunamente documentata e provata in denuncia - con il conseguente mancato invio della comunicazione giudiziaria ai soggetti individuati.

- B)** In data 19 febbraio 2015 il signor Livio Baccocchi provvedeva ad effettuare costituzione di parte civile nel fascicolo penale sopra specificato, chiedendone la notifica a tutte le parti nel processo.
- C)** In data 30 marzo 2016 Livio Baccocchi, quale denunciante/parte civile, depositava istanza istruttoria mediante la quale rilevava che dal deposito dell'esposto, in data 29 settembre 2014, non risultava essere stata compiuta alcuna attività istruttoria e chiedeva pertanto che il Giudice Inquirente desse impulso alle indagini, effettuando ricerche e riscontri alle ipotesi di reato prospettate nell'atto introduttivo, anche e con particolare riferimento all'adozione dei provvedimenti cautelari richiesti. In tale istanza veniva altresì depositata documentazione acquisita in altro procedimento penale pendente, di rilevante interesse anche per le indagini in corso e, pertanto, il denunciante insisteva nello svolgimento dell'attività istruttoria, nonché nell'acquisizione di tutti i documenti esistenti presso Leasing Sammarinese Spa e Leasing Sammarinese Italia Spa (utili ai fini delle indagini). Il Giudice Istruttore avrebbe dovuto avvalersi dell'istituto del sequestro a fini probatori di tutta la documentazione presente presso le società denunciate; sicuramente l'acquisizione agli atti di tale documentazione non solo avrebbe confermato il quadro accusatorio prospettato dal denunciante, ma lo avrebbe arricchito di ulteriori elementi, atti anche a contestare



nuove e diverse ipotesi di reato. Il Giudice Istruttore, invece, ha disatteso le superiori richieste e si è pertanto reso responsabile di una gravissima omissione.

- D)** Nel corso di tutto il processo, l'attività del Giudice inquirente si limitava semplicemente ad una richiesta di assistenza giudiziaria, effettuata in data 4 aprile 2016, ai sensi della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato fra Italia e Repubblica di San Marino. Detta rogatoria aveva come oggetto l'esame del teste signor Maurizio Proietti, la cui posizione era assolutamente marginale rispetto a quella di altri soggetti coinvolti, e difatti le dichiarazioni del Proietti non hanno fornito, né potevano fornire, alcun elemento utile ai fini dell'indagine. Ad avviso di questa procura, detta rogatoria ebbe dunque esclusivamente un fine dilatorio.
- E)** Senza che dalla data di iscrizione della notizia di reato (30 settembre 2014) venisse compiuta altra attività istruttoria al di fuori della rogatoria (dall'intento dilatorio) di cui sopra, in data 22 novembre 2017 [aff. 287 nel fascicolo P.P. 628/2014 di cui si chiederà l'allegazione integrale del fascicolo] l'Ill.mo Magistrato Dirigente, con Sua comunicazione – Prot. N. 281 MD/PV/17 – scriveva al Giudice Inquirente Simon Luca Morsiani: *“Ho ricevuto in data odierna la Sua nota, in relazione ai procedimenti penali riuniti n. 628 dell'anno 2014. Da quanto rappresentato nell'istanza – e riservato eventualmente al Giudice del dibattimento la verifica dei termini per la chiusura dell'istruttoria – si evince che non è stato possibile completare l'istruttoria nel termine di legge con il provvedimento definitivo: la dilazione è necessaria per valutare le risultanze dell'istruttoria e per eventualmente adottare i provvedimenti conclusivi. Ritengo che le ragioni addotte per giustificare il ritardo nella definizione del procedimento in questione integrino causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 17 giugno 2008 n. 93, che consente di accordare la dilazione di 30 giorni per adottare i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 93 del 2008”*. Della nota del Giudice Inquirente a cui fa riferimento il Magistrato Dirigente non vi è alcuna traccia nel Fascicolo, così come non vi è traccia alcuna della trasmissione del fascicolo medesimo da parte del Cancelliere al Magistrato Dirigente.

- F)** Senza che a suddetta comunicazione di autorizzazione della dilazione da parte del Magistrato Dirigente facesse seguito alcuna attività istruttoria da parte del Giudice Inquirente, in data 6 giugno 2019 [aff. 288 nel fascicolo P.P. 628/2014] il Dirigente Supplente *“considerato che il presente procedimento è stato trasmesso ai sensi dell’art.6, c.4, della legge 93 dell’anno 2008, ossia per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti relativi al superamento del termine riguardante la durata dell’istruttoria; rilevato inoltre che l’art.6, comm. 4, della legge citata prevede che, una volta verificato lo stato della procedura, vengano sentite le parti private e poi acquisito il parere del Procuratore del Fisco; ASSEGNA alle parti private termine di quindici giorni per le eventuali deduzioni sulla inosservanza del termine riguardante la durata dell’istruttoria”*.
- G)** In data 9 luglio 2019 [aff. 292 nel P.P. 628/2014] il Procuratore del Fisco esprimeva parere favorevole all’archiviazione degli atti del procedimento penale n.628/2014, *“essendo intervenuta la prescrizione processuale”*.
- H)** In data 4 dicembre 2019 [aff. 293 nel P.P. 628/2014] il Giudice Inquirente Simon Luca Morsiani inviava all’Ill.mo Dirigente del Tribunale, e per conoscenza al Dirigente Supplente, *“Richiesta di dilazione ai sensi dell’art.6, quarto comma, della Legge 17 giugno 2008 n. 93 in riferimento al p.p. 628/RNR/2014”* e rappresentava *“l’utilità della eventuale concessione del termine di proroga...”* . Con detta richiesta, il Giudice Inquirente Simon Luca Morsiani, *“tenuto conto della recente sentenza del Collegio Garante n. 12, del 20 novembre 2019”* e facendo seguito *“a comunicazione prot. N. 74/RB/19 del Commissario della Legge Battaglino in data 29.12.2019 [non agli atti del procedimento penale 628/2014 ndr] con riferimento ad un fascicolo rispetto al quale si è già concluso il contraddittorio ai sensi dell’art.6, comma quarto, legge n. 93 del 2008”*, chiedeva *“la dilazione in oggetto a motivo del fatto che non è stato possibile osservare il termine, previsto per la conclusione delle indagini ai sensi dell’art. 6, comma secondo, legge n.93 cit., per causa di forza maggiore [...].* Quanto sopra, tenuto conto del tipo e dell’entità dell’attività istruttoria **che appare ulteriormente necessaria nel fascicolo in oggetto, consente senz’altro di prevedere l’utilità della eventuale dilazione che potrà essere**



concessa, possibilmente nel termine massimo consentito dall'art.6, legge 93 cit., comma quarto, per la definizione dell'istruttoria stessa".

È veramente intollerabile e ingiustificabile che il Giudice Inquirente Simon Luca Morsiani, per ottenere la proroga, afferma la necessità e l'utilità di dover svolgere ulteriore (ulteriore a cosa???) attività istruttoria e poi non svolga alcuna attività di indagine, anzi in data 8 gennaio 2020 emetta Provvedimento di archiviazione nel merito, senza aver svolto alcuna concreta attività istruttoria, né di riscontro dei seri e fondati indizi ed elementi di prova, esposti e documentati dal denunciante.

- I)** Il Giudice Inquirente, in data 8 gennaio 2020, rilevato che *"pur risultando evidente il quadro economico rappresentato, non appare – sulla scorta degli elementi disponibili – allo stato alcuna evidenza od indizio che l'Istituto controparte abbia potuto concretare, in persona dei funzionari tempo per tempo incaricati, un disegno criminoso ai danni del denunciante, non apparendo presupposti in tal senso per utilmente approfondire quella verifica auspicata dal denunciante, in ordine ad accertare se nei comportamenti più in dettaglio descritti in narrativa, e comunque correlati all'oggetto di contenziosi di natura civilistica espressamente menzionati, sussistano riscontri all'ipotesi del misfatto p.p. dall'art. 207 c.p., comma terzo, potendosi ritenere che manchino evidenze necessarie ad indirizzare efficacemente accertamenti giustificabili da una notizia criminis, pur ipoteticamente, almeno compiutamente contestualizzate".* Pertanto, il Giudice Inquirente trasmetteva gli atti al Procuratore del Fisco per l'archiviazione del procedimento e, pervenuto il parere favorevole dello stesso in data 10 gennaio 2020, in data 4 giugno 2020 ordinava il passaggio degli atti all'archivio per le motivazioni già esposte nel Decreto dell'8 gennaio 2020.
- J)** In data 8 giugno 2020 questa Procura riceveva notifica del Provvedimento di archiviazione emesso dal Giudice Inquirente ed in data 6 luglio 2020 depositava ricorso ex articolo 135 c.p.p. avverso il Provvedimento stesso (allegato **sub 1**).
- K)** In data 6 ottobre 2020, il Giudice d'Appello Penale Prof. David Brunelli, sul ricorso proposto da questa procura ai sensi dell'art. 135 del C.P.P., emetteva Ordinanza n. 18/2020 (allegata **sub 2**), mediante la quale riteneva che **"la notizia di reato contenuta**

nella denuncia presentata da Livio Bacciocchi non fosse icu oculi infondata e meritasse doverosi approfondimenti, sia riguardo alla correttezza dei contratti effettivamente stipulati, sia, più in generale, riguardo al comportamento della controparte del denunciante durante il rapporto contrattuale;” l’Ecc.mo Giudice d’Appello riteneva inoltre che *“siano dunque fondate le censure che muove il ricorrente, sia per quanto concerne l’iscrizione della notizia di reato a carico di ignoti, sia per quanto concerne l’inerzia che ha caratterizzato la conduzione dell’istruttoria; in particolare il protrarsi della stasi procedimentale per circa sei anni ha frustrato le eventuali ragioni del denunciante e il suo diritto all’accertamento giudiziale su quanto denunciato; la generica motivazione del provvedimento impugnato non dà conto delle ragioni del mancato approfondimento dei profili di cui sopra”*.

L’Ecc.mo Giudice d’Appello dava atto della impossibilità di disporre la riapertura dell’istruzione poiché gli eventuali reati riferibili alla vicenda risultavano allo stato già prescritti; ordinava, pertanto, il passaggio degli atti all’archivio per l’intervenuta prescrizione dei reati eventualmente ravvisabili, sostituendo così la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, che aveva disposto l’archiviazione nel merito dell’istruttoria penale in questione. L’Ill.mo Giudice d’Appello Penale chiedeva alla Cancelleria l’invio della sua Ordinanza “al Dirigente del Tribunale per quanto di eventuale competenza in ordine alla verifica della regolarità della conduzione dell’istruttoria”.

CONSIDERATO CHE

- L)** Il Giudice Inquirente Simon Luca Morsiani è rimasto pressochè inerte dal 29 settembre 2014 sino all’8 gennaio 2020 nella Sua funzione istituzionale di Commissario della Legge quale Giudice Inquirente. Il comportamento inescusabilmente negligente del Magistrato e le gravi violazioni di legge rendono evidenti la Sua responsabilità civile e conseguentemente l’obbligo risarcitorio a carico dello Stato, ai sensi dell’articolo 9 della legge costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144 e succ. mod..
- M)** Il Giudice Inquirente ha violato il comma 1 dell’articolo 6 della legge n.93/2008 che sancisce l’obbligo di “provvedere con celerità al

completamento della fase istruttoria provvedere alla pubblicazione del processo e all'emissione del decreto per la fissazione dell'udienza dibattimentale nel più breve tempo possibile."

N) Il Giudice Inquirente si è reso protagonista di gravi violazioni di legge determinati da negligenza inescusabile fin dal momento genetico del procedimento penale, e cioè dall'iscrizione della notizia di reato nel Registro delle Notizie di Reato; infatti, l'art. 1 del c.p.p. sancisce il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale in presenza di un reato ("ogni reato dà luogo ad un'azione penale") e l'art. 2 c.p.p. stabilisce che "l'azione penale è essenzialmente di diritto pubblico" e che "essa si esercita di ufficio dal Commissario della Legge, mediante un procedimento inquisitorio avente per iscopo la ricerca della pura verità". L'art. 2 della legge 17 giugno 2008 n. 93 prevede che "le notizie di reato, pervenute al Giudice Inquirente, debbono essere immediatamente iscritte, a cura dello stesso Giudice Inquirente, su apposito registro tenuto dal cancelliere. [...] Le iscrizioni sono effettuate sul registro nell'ordine cronologico in cui le notizie sono pervenute al Giudice Inquirente e recano la data e l'ora in cui sono state eseguite e la sottoscrizione del Giudice Inquirente e del Cancelliere. Nelle iscrizioni sono riportati sinteticamente tutti gli elementi delle notizie di reato conosciuti al momento della registrazione, fra i quali le circostanze di fatto, di tempo e di luogo in cui il reato sembra essersi realizzato, **il nome della persona indiziata**, della parte lesa del querelante, del denunziante, ed una provvisoria qualificazione giuridica del fatto. Gli elementi della medesima notizia di reato pervenuti successivamente sono annotati in calce alla primitiva iscrizione nei modi e nei termini di cui ai commi che precedono [...]". Nel caso che ci occupa, il Giudice Inquirente, quale titolare dell'azione penale e in ossequio all'obbligo di iscrizione, ha iscritto la notizia di reato, ma lo ha fatto a carico di ignoti, allorquando nella denuncia presentata il 29 settembre 2014 erano stati ben evidenziati ed individuati, sulla base di validi e specifici elementi indizianti e probanti (atti pubblici e documentazione varia, sottoscritti dai denunciati), i soggetti che dovevano essere indagati e, pertanto, dovevano essere informati

dell'attività giudiziaria di inchiesta svolta a loro carico dal Commissario della Legge nella veste di Giudice Inquirente.

Il Giudice Inquirente Simon Luca Morsiani, iscrivendo la notizia a carico di ignoti, nonostante i soggetti responsabili fossero esattamente individuati nella denuncia presentata, ha violato le norme processuali sopra specificate, influenzando negativamente le sorti del processo e dirigendolo verso una ineluttabile prescrizione, nonché consentendo scientemente che l'istruttoria fosse viziata da nullità, poiché l'infima attività istruttoria svolta all'insaputa degli indagati sarebbe stata nulla/annullabile e quindi inutilizzabile in una eventuale fase dibattimentale.

- O) L'art. 4 della Legge n. 93/2008, prevede l'obbligo inderogabile, nel termine massimo di 60 giorni dalla iscrizione della notizia di reato, dell'invio della comunicazione giudiziaria alle parti indagate. Il comma quinto di detto articolo stabilisce: *"l'invio della comunicazione giudiziaria è atto la cui osservanza è prescritta a pena di nullità assoluta di tutti gli atti successivi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 229 del Codice di Procedura Penale"*.

È pertanto logico pensare che il Giudice Inquirente potesse aver già preordinato le sorti del processo in danno del denunciante fin dalla lettura dell'esposto, ben sapendo che, non effettuando la comunicazione giudiziaria ai soggetti specificatamente denunciati dall'esponente, tutti gli atti sarebbero stati nulli e pertanto non utilizzabili nel giudizio. L'Organo Inquirente ha presumibilmente, sin dal principio, fuorviato e deviato il regolare andamento del processo, condizionandone le sorti ed intaccandone pertanto il buon esito. In ogni caso, l'iscrizione a carico di ignoti e quindi la mancata iscrizione dei soggetti denunciati nel Registro delle Notizie di Reato e il conseguente mancato invio della comunicazione giudiziaria costituiscono gravi violazioni di legge del Magistrato determinate da negligenza inescusabile.

- P) Il Giudice Inquirente Simon Luca Morsiani, per tutta la durata del processo – più di 5 anni – non ha svolto alcuna attività istruttoria, ignorando l'urgenza di procedere alle indagini e ai provvedimenti cautelari di sequestro (preventivo e probatorio) richiesti dal denunciante, rimasti questi ultimi, del tutto privi di risposta. Tale comportamento del Magistrato costituisce, quindi, diniego di



giustizia poiché lo stesso ha omesso il compimento di propri atti dovuti per dovere del Suo Ufficio di Commissario della Legge quale Giudice Inquirente. Unica eccezione alla ingiustificata e gravissima inerzia del Magistrato Inquirente è la *“Richiesta di assistenza giudiziaria ai sensi della Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata a Roma, fra Italia e Repubblica di San Marino il 31 marzo 1939”* del 4 aprile 2016, di cui al superiore punto D) delle premesse.

- Q) Il Giudice Inquirente Simon Luca Morsiani, inoltre, si è reso protagonista di ulteriori gravi violazioni di legge determinate da negligenza inescusabile circa il rispetto del termine perentorio previsto dalla legge per l'esercizio dell'attività di indagine finalizzata alla ricerca della *“colpabilità”*, ovvero, alla archiviazione nel merito (dunque motivata) della causa penale. I commi tre e quattro dell'articolo 6 della legge n. 93/2008 prevedono: *“Trascorsi inutilmente i termini di cui sopra, il processo si ha comunque per pubblicato, indipendentemente da ogni pronuncia in tal senso da parte del Giudice Inquirente”; “Il fascicolo è pertanto trasmesso dal Cancelliere al Magistrato Dirigente, il quale, verificato lo stato della procedura e, sentite le parti private, previo parere conforme del Procuratore del Fisco, avoca a sé la causa e ne dispone l'archiviazione. Ove però ritenga che fu impossibile osservare il termine per caso fortuito o forza maggiore, ha facoltà di concedere una dilazione non superiore a 30 giorni. Non sono ammesse ulteriori o diverse dilazioni; in particolare, nel caso di specie, non può essere accordata dilazione da parte del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria”*. Nella narrativa in premessa – punti E), F), G), H) - si è già dato conto delle gravi violazioni di legge perpetrate reiteratamente dal Giudice Inquirente in reiterata aperta violazione della norma sopra trascritta.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- R) La Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144, all'art. 9, prevede che: *“chiunque abbia subito un danno conseguente a provvedimento giudiziario del Magistrato adottato con dolo o per colpa grave o per diniego di giustizia; può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali anche derivanti dalla ingiusta privazione della libertà personale. [...] Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del Magistrato nel*

*compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto stesso, la parte ha presentato l'istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, sessanta giorni dalla data di deposito in Cancelleria, [.....] L'azione di risarcimento del danno deve essere esercitata **nei confronti dei Sindaci di Governo entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo nel quale l'evento dannoso si è verificato** [nel caso in esame tale termine decorre dalla data dell' 08 ottobre 2020 – data di notifica dell'Ordinanza dell'Ecc.mo Giudice d'Appello già allegata sub-2]. L'atto introduttivo deve essere depositato presso la cancelleria civile del Tribunale. [.....] Il Magistrato il cui provvedimento è oggetto di giudizio può intervenire in ogni fase e grado del procedimento [.....]”.*

- S)** Nella questione qua trattata è evidente la responsabilità civile del Magistrato Dott. Simon Luca Morsiani, per diniego di giustizia nonchè per colpa grave costituita da gravi e reiterate violazioni di legge determinate da negligenza inescusabile. Infatti il Giudice Inquirente ha omesso, senza giustificato motivo, il compimento di atti del suo ufficio, consistenti nell'obbligo di dare impulso all'attività istruttoria conseguente alla circostanziata e documentata denuncia presentata e di dare risposta alle legittime richieste del denunciante, così come ben precisato nei punti precedenti della narrativa del presente atto. Inoltre, sin dall'inizio il Magistrato Inquirente non ha condotto l'istruttoria sui binari di legalità previsti dalla Legge, iscrivendo il reato contestato contro ignoti, pur avendo il denunciante identificato esattamente i soggetti coinvolti e pur avendo l'obbligo il medesimo Magistrato Inquirente di verificare i nominativi presso i Pubblici Uffici competenti. Le irregolarità proseguono allorché il Magistrato Inquirente, commettendo grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, chiede Lui stesso, per ben tre volte (!), una proroga alle indagini, per poi emettere un provvedimento di archiviazione nel merito, senza aver compiuto alcun accertamento o altra attività istruttoria utile, se non quella, del tutto superflua e dilatoria, della citata rogatoria.
- T)** Il provvedimento di archiviazione - nel merito, lo si ripete - emesso dal Giudice Inquirente Simon Luca Morsiani in data 4 giugno 2020

evidenza la colpa grave determinata da negligenza inescusabile del Magistrato, il quale scrive che *“pur risultando evidente il quadro economico rappresentato, non appare – sulla scorta degli elementi disponibili – allo stato alcuna evidenza o indizio che l’istituto controparte abbia potuto concretare, in persona dei funzionari tempo per tempo incaricati, un disegno criminoso ai danni del denunciante, non apparendo presupposti in tal senso per utilmente approfondire quella verifica auspicata dal denunciante, in ordine ad accertare se nei comportamenti più in dettaglio descritti in narrativa [...] sussistano riscontri all’ipotesi del misfatto p.p. dall’art. 207 C.P., comma terzo, potendosi ritenere che manchino evidenze necessarie ad indirizzare efficacemente accertamenti giustificabili da una notizia criminis, pur ipoteticamente, almeno compiutamente contestualizzata”*. Il Giudice Inquirente, dopo oltre cinque anni di stasi processuale, senza aver compiuto alcuna valida attività istruttoria né aver acquisito documentazione, sfrontatamente entra nel merito della vicenda sostenendo che manchino *“evidenze necessarie”*, dimenticandosi che per dovere del suo ufficio lui stesso avrebbe dovuto compiere tutta l’attività di indagine doverosa, necessaria ed obbligatoria alla luce della circostanziata e documentata denuncia presentata dal denunciante.

- U) L’inerzia, i ritardi, le omissioni nel compimento di adempimenti ed accertamenti istruttori, nonché la mancata adozione dei richiesti provvedimenti cautelari, del Giudice Inquirente Morsiani sono stati stigmatizzati anche dal Giudice Penale d’Appello nella Ordinanza già allegata sub-2, e comunque emergono in tutta la loro evidenza esaminando il fascicolo del procedimento penale n. 628/RNR/2014 del quale verrà richiesta la provvisoria integrale allegazione, non appena saranno aperti i termini probatori.

CONSIDERATO ANCORA CHE:

- V) Il comma 1 dell’art. 9 della Legge Cost. n. 144/2003 e succ. mod. prevede il *“risarcimento dei danni patrimoniali e morali”* a favore di *“chiunque abbia subito un danno conseguente a provvedimento giudiziario del Magistrato adottato con dolo o per colpa grave o per diniego di giustizia”*, agendo contro lo Stato.

Nel caso che ci occupa, ai fini della quantificazione del danno patrimoniale patito dal signor Livio Baccocchi, è necessario

considerare l'importo che lo stesso sostiene che i soggetti da lui denunciati gli abbiano indebitamente sottratto, e cioè € 4.332.430,71=, come ben documentato e dimostrato nell'esposto denuncia depositato.

Livio Bacciocchi, inoltre, deve ancora provvedere al pagamento di spese ed onorari conseguenti alla denuncia depositata, pari ad Euro 50.000=, come da documentazione che ci si riserva di depositare nel corso dell'istruttoria

In relazione ai danni morali, Livio Bacciocchi si è visto frustrato in tutte le sue legittime richieste e aspettative di ottenere da parte del Magistrato adito una seria, doverosa e obbligatoria attività di indagine. Per oltre cinque anni. Non solo, ma gli è stato sottratto l'immobile sede della sua attività professionale che rappresentava il frutto di quasi un trentennio di assiduo e serio lavoro.

CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

che verrà opportunamente provato e documentato in corso di causa, il sottoscritto Avvocato Francesca Maria Bacciocchi, per conto del signor Livio Bacciocchi,

insta citare,

così come in effetti cita,

l'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, in persona dei Sindaci di Governo *pro tempore*, signori Gino Giovagnoli e Paolo Rondelli, agli indirizzi di cui in epigrafe, a comparire alla più prossima udienza che S.S. Ill.ma Commissario della Legge riterrà di fissare per ivi sentirsi condannare:

1 - al risarcimento del danno patrimoniale diretto per responsabilità del Giudice Inquirente Dott. Simon Luca Morsiani per denegata giustizia - costituita da omissioni del Magistrato nel compimento di atti del suo ufficio - e per colpa grave - costituita da gravi violazioni di legge, determinata da negligenza inescusabile-, quantificato in € 4.332.430,71= (pari alla somma indebitamente sottratta a Livio Bacciocchi dalle parti denunciate) o in quella diversa somma ritenuta equa dagli Ill.mi Giudici per l'azione di responsabilità civile dei Magistrati;

2 - al risarcimento del danno morale pari ad € 1.300.000,00= (pari al 30% del danno patrimoniale diretto) ovvero a quella diversa

somma ritenuta equa dagli Ill.mi Giudici per l'azione di responsabilità civile dei Magistrati;

3 - al pagamento della somma di Euro 50.000,00= per spese legali richieste nel Procedimento Penale n. 628/2014 e che verranno documentate in corso di causa;

4 - al pagamento sulle somme di cui ai superiori punti 1 e 2 degli interessi al tasso legale e della rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al giorno dell'effettivo soddisfo;

- al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari relativi e conseguenti al presente giudizio.

Il sottoscritto avvocato chiede disporsi notifica del presente atto di citazione introduttivo del giudizio di responsabilità all' Avv. Simon Luca Morsiani, nato a Bologna (BO) il 01 marzo 1974, residente in Repubblica di San Marino in Borgo Maggiore – Via Ca' Bartoletto n. 7 (RSM), al fine di consentirGli di poter intervenire o meno nel presente Giudizio ai sensi dell'articolo 9 della Legge Cost. 144/2003 e succ. mod..

Con perfetta osservanza.



Avv. Francesca Maria Bacciocchi

Citazione esente da imposta giudiziale ex art. 2 della Legge 25 luglio 2003 n.99 e succ.mod.

Allegati: 1 – Ricorso ex art. 135 C.P.P. del 6 luglio 2020

2 – Ordinanza n. 18/2020 del 6 ottobre 2020, Giudice d'Appello Prof. Brunelli

Repubblica di San Marino, addì 25 febbraio 2021

MANDATO

Il sottoscritto **BACCIOCCHI LIVIO**, nato il 23 giugno 1958 a San Marino (RSM), residente in Serravalle – Strada Acquasalata, n. 34 (RSM), cittadino sammarinese, Codice ISS 14458, delega l'avv. Francesca Maria Bacciocchi del Foro della Repubblica di San Marino, presso lo studio della quale in Serravalle – Strada Acquasalata, n. 34 (RSM) elegge domicilio, a rappresentarlo e difenderlo nella presente causa civile avente ad oggetto la

responsabilità civile del Magistrato Avv. Simon Luca Morsiani, in ogni suo stato e grado, conferendo lei ogni più ampio potere all'uopo occorrente, ivi compreso quello di conciliare, transigere e chiamare terzi in causa, nonché di fare appello e ricorrere in terza istanza.

In fede.

Livio Bacciocchi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bacciocchi', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is highly stylized and cursive.